

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di L. _____
 N. _____ del _____ di L. _____
 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 18 DEL 15 DIC. 2010

OGGETTO: Ricorso in appello, presentato al CGA per la regione Sicilia – sede giurisdizionale di Palermo, dalla S.I.E. S.p.A. SERVIZI IDRICI ETNEI, contro il Comune di Calatabiano + 2, per l'annullamento della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010 del TARS/CT.
 Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore		X
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: *Destro Mignino Simona*

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

- (X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
 () aggiunte /integrazioni:
 () modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 122 del 15/12/2010

Oggetto: Ricorso in appello, presentato al CGA per la regione Sicilia – sede giurisdizionale di Palermo, dalla S.I.E. S.p.A. SERVIZI IDRICI ETNEI, contro il Comune di Calatabiano + 2, per l'annullamento della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010 del TARS/CT.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Proposta di Delib. P.L.

=====

LETTO il ricorso, segnato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 18321 del 15/12/2010, proposto dalla S.I.E. S.p.A. SERVIZI IDRICI ETNEI, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Giacomo Scalzo, per l'annullamento della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010 emessa dal TARS/CT; (all. n. 1)

RILEVATO che, con prefato ricorso in appello, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza n° 1945/10 del 26/05/2010, emessa sulla controversia iscritta al n° 856/09 R.G.;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – sede Palermo, per resistere all'argomentato ricorso in appello proposto S.I.E. S.p.A. SERVIZI IDRICI ETNEI;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. PROF. AGATINO CARUSIA, con studio legale in CATANIA, via D. ARMEU CARANFZZA, n° 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al CGA/PA, dalla S.I.E. S.p.A. SERVIZI IDRICI ETNEI;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva;


TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**
~~favorevole/contrario~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li 13/12/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



[Handwritten signature]


2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**
~~favorevole/contrario~~ per i seguenti motivi

IMP. 1499/2010 INT. 1010203/7

Calatabiano li 14/12/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



[Handwritten signature]

/ALL- 1

- Sentin leg
13/12/10

9

STUDIO LEGALE
CARIOLA PETTINATO VALASTRO

Prof. Avv. Agatino Cariola
Ordinario Diritto Costituzionale Università di Catania
Prof. Avv. Dario Pettinato
Associato Diritto Internazionale Università di Catania
Avv. Giuseppe Valastro

Protocollo nr.: 0018321
del 15/12/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:

Avv. Marcella Vitello
Avv. Andrea Provvidenza
Avv. Carmelo Floreno
Avv. Roberto Di Salvo
Avv. Salvatore Neri



Catania, 13 dicembre 2010

PREG.MO SIG. SINDACO
ARCH. FILIPPO ANTONIO PETRALIA
COMUNE DI CALATABIANO
C/O CASA COMUNALE DI CALATABIANO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 32 - CALATABIANO
FAX N. 095.645391

NUMERO DI PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 22

OGGETTO: VICENDA COMUNE DI CALATABIANO C. ATO IDRICO. APPELLO S.I.E. S.P.A. AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA, I, 1945/2010.

Preg.mo sig. Sindaco,

mi è stato notificato il ricorso in appello della Servizi Idrici Etnei s.p.a. contro la sentenza del Tar Catania, I, 26 maggio 2010, n. 1945, in ordine agli impianti idrici di codesto Comune.

Come l'Assessorato Regionale Energia e Servizi, avente causa dell'ARRA, anche la S.I.E. s.p.a. ha richiesto la sospensione cautelare della sentenza ed è pertanto necessario che ci costituiamo al più presto al CGA, difendendo le prerogative del Comune di Calatabiano e l'impossibilità di trasferire all'Ato Idrico ed a SIE s.p.a. l'impianto idrico.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

avv. Agatino Cariola

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER
LA REGIONE SICILIANA IN S. G. -- PALERMO

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della S.J.E. s.p.a. SERVIZI IDRICI ETNEL, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Giacomo Scalzo, con sede in Catania, viale Ruggero di Lauria n. 83, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Nicolò D'Alessandro, C.F. DL5NCL55T06F8920, e-mail avv.dalessandro@pec.ordineavvocaticatania.it, ed elett. dom. in Palermo presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa

CONSIGLIO

042303

- il Comune di CALATABIANO, in persona del Sindaco leg. rapp. p. t., rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dal prof. avv. Agatino Carriola;
- l'AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, (oggi Assessorato Energia della Regione siciliana) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- AUTORITÀ D'AMB. SERV. IDR. INTEGRATO - CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Harald Bonura

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 1945/2010, non notificata, emessa *inter partes* dal TAR Catania (sez. int. I) con la quale è stata accolta la domanda - proposta nel ricorso n. 856/2009, integrato da motivi aggiunti, da parte del Comune di Calatabiano - di annullamento dei seguenti atti:

- quanto al ricorso principale:

RIPRODURRE È VIETATO

- 1) del Decreto dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, 4.04.2009 n. 33, di nomina dell'ing. Girolamo Campanella Commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano, per "porre in essere per conto degli organi del predetto Comune gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.”;
- 2) del successivo Decreto di proroga 12.03.2009 n. 132;
- 3) della deliberazione n. 1 del 26.03.2009, adottata dal Commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano con i poteri della Giunta comunale, e della relativa proposta del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologica Ambiente di pari data;
- 4) di ogni altro atto connesso e/o presupposto, comprese – ove occorra – le note dell'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, Consorzio d'ambito territoriale ottimale Catania Acque, 27.11.2008, n. 1544 e n. 1549; 3.12.2008, n. 1601; 15.12.2008, n. 1806; 18.12.2008, n. 1961; 14.01.2009, n. 255; 21.01.2009, n. 394; 3.02.2009, n. 638, e le note dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque, 19.12.2008, n. 49530; 15.01.2009, n. 4/RIS/1°; i verbali redatti dal Commissario ad acta nelle sedute del 18.02.2009, del 26.02.2009, del 26.03.2009, nelle parti in cui contengono attività provvedimentali, e con riserva di presentare motivi aggiunti avverso atti allo stato non conosciuti pienamente;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- 5) della deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30.11.2007 con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale alla famiglia ed alle autonomie locali, è stato attribuito all'ARRA il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;

6) di ogni altro atto connesso e/o presupposto e con riserva di presentare motivi aggiunti avverso atti allo stato non conosciuti pienamente.

FATTO

Con D.P.R.S. n. 114 del 16.05.2000 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) e con successivo D.P.R.S. del 7.08.2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli ATO per il governo e l'uso delle risorse idriche.

In attuazione di quest'ultimo D.P.R.S. è stato costituito il Consorzio d'Ambito Ottimale di Catania tra la Provincia di Catania e i 58 Comuni che ricadono sul suo territorio tra cui il Comune di Calatabiano.

Con deliberazione del 21.12.2002 l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO ha approvato il piano d'Ambito che prevede la riorganizzazione del servizio idrico, compresa la gestione degli impianti di depurazione, in modo unitario su tutto il territorio provinciale.

Con successiva deliberazione del 24.01.2004 l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO (con voto favorevole del Sindaco di Calatabiano) ha approvato di scegliere come modello gestionale per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato il ricorso ad una società mista a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 113 c. 5 lett. B) del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int.

La Provincia Regionale di Catania, quindi, ha costituito per l'espletamento del S.I.I. una Società per Azioni denominata "Servizi Idrici Etnei spa" (anche SIE) con la partecipazione azionaria dei Comuni della provincia e con la deliberazione del 31.09.2004 l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO (anche qui con voto favorevole del Sindaco di Calatabiano) ha deliberato, tra l'altro, di disporre l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica per la

scelta del socio privato di minoranza della SIE spa in possesso dei requisiti di legge per la gestione del servizio e l'esecuzione dei lavori connessi e di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato e della esecuzione dei lavori connessi a SIE spa.

Ai fini che interessa, maggiormente rileva, poi, che con deliberazione del 23 dicembre 2005 l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO ha affidato in via esclusiva in regime di concessione la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito alla Servizi Idrici Etna spa per la durata di anni 30 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione citata.

L'affidamento a SIE spa consiste nella gestione del servizio idrico integrato comprendente l'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili ed in quelli di raccolta di raccolta delle acque reflue nere e di depurazione su tutto il territorio dell'Ambito; il Gestore assume l'onere di garantire la corretta gestione ed erogazione del S.I.I., è responsabile della conduzione e manutenzione delle opere affidate al medesimo, che comunque restano di proprietà degli Enti Locali.

Conclusasi la procedura amministrativa di individuazione del modello gestionale e degli atti necessari per rendere operante il nuovo soggetto Gestore si è conclusa la fase di competenza degli Enti Locali che, in attuazione della legge 36/94, con l'istituzione dell'Autorità d'Ambito si sono spogliati delle competenze relative alla gestione del servizio idrico integrato affidandole ad un soggetto pubblico sovraordinato di cui fanno parte obbligatoriamente.

Ciò, peraltro, priva l'ente locale della possibilità di beneficiare direttamente

di provvidenze pubbliche, previste dalla programmazione nazionale e comunitaria, riservate alla realizzazione degli impianti strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, provvidenze che sono di stretta pertinenza del Gestore unico; di converso, la mancata consegna degli impianti al Gestore unico impedisce a quest'ultimo di utilizzare le provvidenze a questi riservate.

A partire dal 2008 la SIE ha avviato la presa in carico delle precedenti gestioni e, contestualmente, un'indagine conoscitiva sullo stato delle medesime, attività prevista nel programma operativo offerto in gara, al fine di verificare lo stato di funzionalità delle gestioni preesistenti.

In data 16.12.2008 la SIE ha consegnato a tutti i Comuni della provincia, compreso il Comune di Calatabiano, una serie di schede di rilevazione delle informazioni indispensabili per assumere la gestione degli impianti ma questi non ha mai provveduto alla redazione così come in più occasioni ha assunto un atteggiamento del tutto ostruzionistico. Di ciò è stato informato l'ATO.

In vero, precedentemente, il Comune di Calatabiano aveva determinato di procedere all'affidamento della gestione degli impianti di depurazione ad un soggetto terzo tramite gara ancorché, ad oggi, la procedura sia bloccata. Emersa tale circostanza è stata avviata una serrata corrispondenza tra ATO CT, A.R.R.A. e Comune di Calatabiano, iniziata con una richiesta di incontro tecnico da parte dell'ATO CT del 27.11.2008, la quale è stata però disertata dal Comune.

Con nota prot. 12.12.2008, diretta al Comune di Calatabiano, ATO CT e ARRA, SIE ha lamentato, ancora una volta, l'atteggiamento del Comune

di Calatabiano e le difficoltà create per affidare il servizio idrico integrato a SIE chiarendo, comunque, di *“essere immediatamente pronta all’assunzione della gestione dell’intero ciclo del servizio idrico integrato”*.

A seguito delle ingiustificate remore del Comune di Calatabiano a consegnare gli impianti al legittimo Gestore unico, già operante, l’ARRA, dopo reiterate diffide, ha avviato le procedure sostitutive mediante la nomina del Commissario *ad acta* infondatamente avversata.

Il Comune di Calatabiano impugnava quindi gli atti in epigrafe ed il Presidente, inaudita altera parte, con decreto n. 566/2009, concedeva la interinale sospensione rinviando alla c.c. del 23.04.2009.

La SIE resisteva al ricorso costituendosi in data 22.04.2009 con una memoria in cui, ai limitati fini del riesame della sussistenza dei presupposti per la misura cautelare, si evidenziavano i profili di diritto che, anche a scopo di assicurare l’effetto devolutivo, si riportano di seguito integralmente:

<<I) SUL FUMUS BONI JURIS

Il Decidente in prima lettura individua il *fumus* nella lamentata violazione dell’art. 7, comma 5°, della L. R. 19/2005 in quanto tale disposizione non attribuirebbe all’ARRA il potere di disporre interventi sostitutivi e di nominare commissari *ad acta* richiamando, a tal proposito, decisioni del medesimo Tribunale confermate in appello nell’omologo settore dei rifiuti.

Sennonchè non si è tenuto conto che, quelle decisioni cautelari che hanno effettuato una valutazione a più ampio raggio (ovviamente in ciò determinate dal più vasto *thema decidendum* proposto dalle parti) hanno concluso in senso diametralmente opposto.

Si richiamano in proposito l’ordinanza TAR Catania, III, n° 1009/2008 del 18 luglio 2008 (All. 8) confermata con ordinanza CGA n° 741/2008 del 1° agosto 2008 (All. 9) con le quali non è stata sospesa la nomina del Commissario *ad acta* nominato per sostituire l’amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia restata inerte.

Ovviamente è necessario identificare il *quid pluris* che ha indotto il medesimo Giudice a decidere diversamente e ciò deve essere individuato nel seguente atto **non impugnato** nel presente giudizio che costituisce atto generale, valido ed efficace nei riguardi del Comune di Catalabiano, che condiziona l'ammissibilità e la stessa (pretesa) fondatezza del ricorso:

deliberazione giunta regionale di governo n° 497 del 30 novembre 2007 con la quale, su proposta dell'Assessorato alla famiglia ed autonomie locali, è stato attribuito all'ARRA *"il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque in conformità alle competenze enucleate dall'art. 7, commi 5 e 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n° 19 ed alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991 n° 44, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuito all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali al quale sarà data comunicazione dell'attività sostitutiva disposta"*.

Si tratta di una classica ipotesi di delegazione amministrativa.

Orbene la normativa richiamata nella deliberazione riportata recita:

la l. r. 19/2005, art. 7:

<<5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'A.R.R.A. sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi. >>

<<17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie.

...

*Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'**azione sostitutiva** nei confronti del soggetto inadempiente. >>*

La l. r. 44/1991:

art. 24

<<1. Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino,

sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.

2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati

3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili."

Art. 25:

<<1. Ferme restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali, anche a mezzo di funzionari in servizio presso le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.>>

Non v'è dubbio che si versa in una ipotesi di delegazione amministrativa in cui i poteri di un organo (l'assessorato alle autonomie locali), proprio in materia di nomina di commissari *ad acta* nei riguardi dei comuni inadempienti, vengono delegate ad altro organo (ARRA) con ciò trasferendosi, con atto unilaterale ed autoritativo, in via originaria la funzione (ovvero la competenza a provvedere) in una determinata materia (Si richiamano sul punto per una chiara esposizione della natura dell'istituto e delle sue implicazioni: Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14973; Tribunale Salerno, sez. I, 24 dicembre 2007, n. 2836; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 novembre 2004, n. 14062).

Alla luce di tali principi, norme, e disposizioni amministrative non si riesce veramente a comprendere come possa sostenersi l'insussistenza di un potere sostitutivo da parte dell'A.R.R.A. e della Regione siciliana nei confronti del Comune di Calatabiano platealmente e contraddittoriamente (perché ha voluto la SIE ma, poi, non ne accetta le conse-

guenze) inadempiente.

In disparte il profilo alla luce del quale, in mancanza di impugnativa di tale atto deliberativo, il ricorso di primo grado deve ritenersi inammissibile e le questioni di illegittimità costituzionale fuori centro, appare del tutto evidente che l'A.R.R.A. espressamente delega dell'autorità titolare del potere, assomma in sé sia il potere sostitutivo previsto dalla legge regionale 19/2005 all'art 7 sia, per delega, quello previsto dall'articolo 21 e dagli artt. 24 e 25 del nuovo ordinamento enti locali. Sgombrato il campo alle censure di violazione di legge residua il profilo relativo all'eccepito eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della falsa causa che deve ritenersi parimenti insussistente in quanto la "causa" della provvedimento di nomina del commissario *ad acta* è perfettamente coerente con la norma attributiva del pertinente potere, e per rendersi conto di ciò è sufficiente leggere il provvedimento di nomina.

Infatti, il commissario *ad acta* presso il comune di Calatabiano è stato nominato all'unico esplicito scopo di "porre in essere per conto degli organi del predetto comune gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania Servizi Idrici Etrnei spa" atti, appare necessario ribadire, che lo stesso Comune di Calatabiano si era impegnato a porre in essere in seno alle assemblee dell'ATO cui ha partecipato e partecipa.

II) SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum*, afferma il Comune ricorrente che gli (ipotizzati) illegittimi provvedimenti impugnati "comprimono l'autonomia costituzionalmente garantita e vanificano, perciò, ogni attribuzione operata a favore del Comune medesimo dalla legge".

Solo che la legge, nella materia all'esame, **non** opera a favore del comune nessuna attribuzione avendole trasferite agli ATO sicchè con il provvedimento cautelare si finirebbe per assicurare protezione ad un interesse illegittimo.

Si è detto che la L. R. 10/99, all'articolo 69, ha stabilito che il governo e l'uso delle risorse idriche in Sicilia è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi di cui alla L. 36/94, con le integrazioni previste dalla disciplina regionale, statuendosi che "a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

La norma prevede, in definitiva, che il Servizio Idrico Integrato, sia costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in precedenza gestiti dalle amministrazioni comunali in via diretta ovvero attraverso propri enti strumentali quali le aziende speciali, i consorzio o società ed in relazione a ciò, stabilisce che i Comuni di ciascun Ambito Territoriale Ottimale, organizzino collettivamente il Servizio Idrico Integrato, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso una specifica forma di organizzazione obbligatoria definita Autorità d'Ambito alla quale vengono trasferiti "ex lege" le funzioni e le attività amministrative che ogni singola amministrazione comunale esercita, per la gestione del proprio acquedotto.

Appartengono, quindi all'ATO CT e non più al Comune di Calatabiano quelle attribuzioni e competenze che la richiesta di misura cautelare vorrebbe tutelare.

Vale la pena richiamare la recente e chiara decisione assunta da T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 14 maggio 2008, n. 269 la quale ha precisato che *"La nuova disciplina del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, introdotta dall'art. 201, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, attribuisce all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale una propria personalità giuridica, con l'obbligatoria partecipazione degli Enti locali ed il trasferimento dell'esercizio delle loro competenze in materia; di conseguenza, ai sensi del successivo art. 202, è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale che ha l'esclusivo compito di affidare a terzi questa gestione mediante gara indetta nel rispetto delle norme comunitarie."*

Si legge, ancora, in motivazione, che gli ATO: *"... in sostanza, sono Enti pubblici strumentale di ciascun Comune associato ed inserito nel "suo" sistema amministrativo e la particolarità consiste, appunto, nel fatto che ciascun Comune non esplica più il servizio in modo autonomo ed esclusivo, ma congiuntamente agli altri Comuni associati nelle modalità stabilite negli atti costitutivi del Consorzio. / È evidente, quindi, che ciascun Comune, con l'adesione al Consorzio, ha l'obbligo di provvedere a quel determinato servizio per cui il Consorzio è stato costituito sin tanto che il vincolo associativo permane: ulteriore, ovvia conseguenza, è che se il singolo Comune non intende più provvedere alla gestione in forma associata, deve prima risolvere questo vincolo e ciò può non può che avvenire o a seguito di scioglimento del Consorzio o mediante recesso o, quanto meno, revoca dell'atto di adesione, ovviamente per il servizio o*

per quelle parti di servizio per i quali la gestione associata non sia obbligatoria.”

Oltre che di interesse illegittimo deve anche dirsi difetto di interesse all'azione in quanto manca la posizione legittimante cui riconnettere la pretesa.

Ma il difetto del danno e del pericolo in capo all'Amm.ne ricorrente si associa con danni rilevantissimi incombenti sull'intera comunità provinciale che, in una valutazione comparativa del *periculum*, non può che determinare il rigetto della istanza cautelare.

Il Gestore unico, infatti, opera nell'ambito di un piano economico finanziario ed un piano degli investimenti riferito all'intero ambito, adottando una tariffa reale media, approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO, tale da garantire l'esclusiva copertura dei costi. La mancata consegna degli impianti da parte di un Comune, pertanto, non solo impedisce al Gestore di attuare la propria programmazione in quel comune, con evidente ricaduta negativa sugli utenti, ma provoca danni e ritardi sull'intera attività operativa e programmatoria in tutto l'ambito.

Per l'effettivo avvio della gestione da parte di SIE è necessaria, quindi, la materiale consegna degli impianti e della gestione, attività che, in termini di stretto diritto, non necessita di alcun atto amministrativo avendo espresso tale volontà i Comuni in seno all'ATO.

Nel caso a mano il Comune di Calatabiano ha osteggiato le procedure di acquisizione delle informazioni e, dall'altro, ha avviato una campagna diffamatoria verso SIE mettendo in dubbio le capacità tecniche di quest'ultima.

Sennonchè, all'inverso, è la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Calatabiano ad essere del tutto carente e, per quanto concerne il servizio di depurazione, addirittura inesistente. Tale amministrazione non dispone di personale adibito al servizio (All. 11) e non riuscirebbe certo con l'affidamento a terzi della gestione a risolvere i propri problemi, posto che gli impianti, tutt'ora fermi, necessitano anche di investimenti consistenti, investimenti che il Comune potrà illegittimamente operare soltanto a spese proprie impedendo al Gestore, già individuato e pronto ad operare immediatamente, che ha l'obbligo - non soltanto della gestione - ma anche della realizzazione dei necessari investimenti per interventi di ristrutturazione generale sull'impianto.>>

Con ordinanza n. 700/2009 il TAR Catania accoglieva la domanda caute-

lare, a motivo della pretesa sussistenza del *"pregiudizio grave e irreparabile, derivante dalla consegna degli impianti di depurazione ad un soggetto che, allo stato attuale, non potrebbe svolgere il relativo servizio"*.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il Comune impugnava anche la deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30 novembre 2007 con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale alla famiglia e alle autonomie locali, è stata attribuita all'A.R.R.A. il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque, reiterando le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo.

Con la sentenza impugnata con l'odierno gravame il TAR Catania accoglieva nel merito il ricorso principale, dichiarando *"l'incompetenza dell'A.R.R.A. ad assumere i provvedimenti impugnati"*.

Il Collegio si asteneva, però, dal valutare le ulteriori censure, *"poiché la fondatezza della censura di incompetenza determina unicamente la remissione dell'affare all'autorità indicata come competente, in applicazione dell'art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ed impedisce l'esame delle altre doglianze che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere"*.

I provvedimenti impugnati venivano dunque annullati e l'affare rimesso all'organo regionale competente, ovvero all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Tale pronuncia è viziata nella parte in cui ha accolto il ricorso principale, e dev'essere conseguentemente annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 L. R. 22 DICEMBRE

2005 N. 19

Va preliminarmente rammentato che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla S.I.E. è avvenuto ad opera di un soggetto pubblico sovraordinato al quale gli Enti Locali (tra cui il Comune di Calatabiano) hanno devoluto le competenze relative alla gestione del servizio stesso.

Gli obblighi conseguenti per i Comuni partecipanti, come agevolmente si evince dallo statuto del Consorzio d'Ambito Ottimale di Catania, consistono in una cooperazione alla organizzazione, programmazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato; a tale collaborazione si è reiteratamente sottratto il Comune di Calatabiano, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico con cui ha ostacolato l'affidamento del servizio alla S.I.E.

A tale inerzia l'A.R.R.A. ha tentato di porre rimedio, sollecitando più volte la consegna degli impianti al Gestore da parte del Comune e rappresentando al contempo che, in caso di persistente inadempimento, si sarebbe provveduto ad avviare l'intervento sostitutivo ai sensi di legge.

La nomina del Commissario ad acta ad opera dell'Agenzia regionale è perciò sopravvenuta come *extrema ratio*, in ossequio alla disposizione programmatica che impone alla medesima di *"assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti"*.

E' di tutta evidenza che il fulcro della vicenda controversa consiste nella corretta interpretazione della disposizione relativa all'*"Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque"* di cui all'art. 7 l. r. 19/2005.

Difatti, per i Giudici di prime cure, *"dalla lettura dell'art. 7 sopra citato, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, nessuna delle competenze espressamente attribuite dal*

comma 3° dell'art. 7 in materia di risorse idriche consentono l'intervento sostitutivo per la cessione delle infrastrutture di depurazione comunale"; ed anche la deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30.11.2007, che attribuisce all'A.R.R.A. il compito di svolgere interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque, si riferirebbe unicamente *"ai poteri sostitutivi (comma 5) e di trasferimento delle competenze (comma 7) espressamente previsti nell'elenco di cui ai commi 3° e 4° del medesimo art. 7"*.

Dunque la pretesa incompetenza sarebbe dovuta alla mancata menzione, nell'elenco delle attività di cui all'art. 7, della specifica voce *"cessione delle infrastrutture di depurazione comunale"*; dal che ne seguirebbe l'illegittimità del potere sostitutivo esercitato nel merito.

A ben vedere, tuttavia, una simile lettura non è giustificata né dal tenore letterale della disposizione né, tantomeno, dalla intenzione del legislatore regionale sottesa alla previsione normativa della Agenzia: di converso, è proprio una corretta interpretazione letterale e sistematica della norma che conduce a conclusioni esattamente opposte a quelle della pronuncia impugnata.

Il Collegio, infatti, afferma che l'unico ambito di esercizio del potere sostitutivo dell'A.R.R.A. è quello di cui al comma 3° dell'articolo in questione: ma proprio la lettura del medesimo comma rivela un esplicito riferimento alla *"gestione"* del servizio idrico, e precisamente:

"d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche

e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del servizio idrico integrato".

Sarebbe decisamente contro ogni logica di ragionevolezza pretendere che

il legislatore regionale fosse tenuto a ulteriormente dettagliare tutte le specifiche attività in cui si sostanzia l'attività di sviluppo, sostegno, controllo e regolazione della gestione integrata delle risorse idriche.

Se si ammette – come esplicitato dalla deliberazione della giunta regionale di governo n. 497 del 30.11.2007 e non contestato dai giudici di prime cure – che l'Agenzia possa esercitare il potere sostitutivo nelle materie di propria stretta competenza, va necessariamente ricompresa tra queste materie anche la cessione delle infrastrutture di depurazione comunale.

Questa rappresenta senza dubbio alcuno una tra le fondamentali ed imprescindibili azioni funzionali al subentro del Gestore designato al Comune; del resto, non si comprende in che modo l'A.R.R.A. potrebbe esercitare le citate azioni per la gestione integrata in difetto della concreta e materiale consegna al Gestore degli impianti di depurazione, posto che la lettera c) del medesimo comma 3° dell'art. 7 ricomprende tra le competenze dell'Agenzia il *"miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario"*.

Va ulteriormente prestata particolare attenzione a quanto esplicitato dal Piano d'azione della Regione Siciliana QSN 2007-2013, che si pone l'obiettivo di servizio III di *"Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani"*.

In esso, le *"Competenze dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque"* vengono così descritte:

"L'Agenzia è l'Autorità della Regione Siciliana di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Essa assolve ad una funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività di tutti gli enti che operano

nei settori nei quali si articola. E' stata istituita e disciplinata con l'art. 7 della L. R. n. 19 del 22 Dicembre 2005, che la qualifica come Ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.

Con l'istituzione dell'Agenzia viene ricondotto a un'unica regia l'intervento nei due complessi campi dei rifiuti e delle acque la cui gestione ottimale è considerata strategica da parte del Governo della Regione.

L'Agenzia è chiamata ad assolvere alla propria 'mission' provvedendo a:

- assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione dei rifiuti e delle acque in Sicilia;*
- fornire servizi ai cittadini alle imprese e agli enti locali nei settori di intervento;*
- assicurare una efficace funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli enti che operano nei settori dei rifiuti e delle acque.*

L'Agenzia per realizzare i propri compiti istituzionali si articola in cinque settori che operano in precisi ambiti operativi. Relativamente alla tematica dei rifiuti sono stati istituiti il Settore IV – Osservatorio sui Rifiuti e il Settore V – Rifiuti e Bonifiche".

Da ciò si comprende che l'intento sotteso alla realizzazione dell'A.R.R.A. non è quello di creare appena un organo "supervisore", bensì un vero e proprio "braccio operativo" della Regione siciliana, che concretamente realizzi una "gestione ottimale" tramite l'intervento nei settori di acque e rifiuti.

La giurisprudenza amministrativa siciliana, del resto, non è uniforme nel definire il potere sostitutivo dell'A.R.R.A.. Infatti, in un caso analogo rela-

tivo al conferimento del servizio idrico integrato in cui, nell'inerzia del Consorzio A.T.O. della Provincia di Agrigento, l'A.R.R.A. nominava un Commissario ad acta, il T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 04/07/2008 n. 881 (non appellata) ha affermato:

"Quanto alla fonte normativa del potere sostitutivo in specie esercitato dall'Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti, soccorre l'art. 7 della L.R. 19/2005, con cui la stessa Agenzia è stata istituita. Il Legislatore regionale, al fine di assicurare una efficiente e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti, ha infatti istituito un apposito ente strumentale, dotato di personalità giuridica, ponendolo sotto la vigilanza della Presidenza della Regione (da cui promanano gli indirizzi programmatici). L'Agenzia assume il ruolo di autorità di regolazione dei servizi idrici (per quanto qui rileva) ed è chiamata a svolgere funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dei vari enti, esercitando sugli stessi opportune forme di controllo. La legge istitutiva riconosce all'agenzia non solo poteri di acquisizione documentale e di ispezione, ma anche poteri sostitutivi: a tal fine le vengono altresì trasferite anche le competenze amministrative nelle materie di cui ai commi 3 e 4 stesso articolo, già attribuite a singoli rami dell'Amministrazione o ad altri enti. [...]

Non può sortire gli effetti auspicati dalla parte ricorrente il porre in evidenza che la norma attributiva del potere di intervento sostitutivo risulti invero generica in ordine al procedimento da seguire. Anche su tale aspetto la Corte Costituzionale, con la sent. 227/04 cit., ha ritenuto che anche ove la disposizione normativa attributiva del potere di intervento sostitutivo non disegni 'la cornice procedurale entro la quale l'intervento sostitutivo debba svolgersi, il principio di leale cooperazione, pur nel silenzio del legislatore, implica che le applicazioni concrete che della medesima disposizione si facciano non possano comunque prescindere da un avviso, rivolto all'ente sostituendo, contenente una

diffida ad adempiere entro un congruo termine, solo trascorso il quale l'intervento sostitutivo può essere espletato'.

Nel caso di specie, appurato che l'Agenzia Regionale delle Acque e dei Rifiuti è titolare di un potere di intervento sostitutivo nei confronti degli enti che operano nello specifico settore di competenza (siccome trae la sua fonte dalla norma di legge regionale), l'intervento in sostituzione risulta in concreto rispondente ai parametri di tutela procedimentale: ed invero, con la nota n. 16520 del 21/12/2006 l'Agenzia Re.le per i Rifiuti e le Acque ha proceduto a diffidare il consorzio nel proseguire nello stato di inerzia e a procedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea consortile per deliberare sull'affidamento del servizio. A tal fine l'Agenzia ha assegnato un termine, significando altresì che scaduto infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio all'intervento sostitutivo, come per legge".

Premesso, dunque, che la cessione degli impianti di depurazione rientra di diritto nell'elenco delle competenze dell'Agenzia Regionale di cui all'art. 7, l. r. 19/2005, l'intervento in sostituzione operato dall'A.R.R.A. nel caso a mano risponde anche all'ulteriore parametro di tutela procedimentale così come delineato dalla Corte Costituzionale, ovvero la previa diffida ad adempiere. Tale intervento risulta, conclusivamente, perfettamente legittimo, in quanto rispondente ai due presupposti sostanziali e procedurali.

II. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE

L'accoglimento del ricorso introduttivo viene sbrigativamente così motivato: *"il Collegio ritiene che, nel caso in esame, nessuna delle competenze espressamente attribuite dal comma 3° dell'art. 7 in materia di risorse idriche consentono l'intervento sostitutivo per la cessione delle infrastrutture di depurazione comunale".*

I Giudici, però, non evidenziano la pretesa estraneità dell'attività in que-

stione rispetto a quelle di cui al comma 3, restando così l'affermazione del tutto ingiustificata, oltre che – come sopra dimostrato – erronea.

Difatti, l'elenco riportato al comma 3 contiene attività dai contorni applicativi molto ampi, all'interno delle quali ben potrebbe essere ricompresa – come deve infatti ricomprendersi – la cessione delle infrastrutture di depurazione comunali.

In cosa, ad esempio, sarebbe difforme tale consegna dall'obiettivo del *"miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento"* di cui alla lettera c), tenendo conto che sono in questione impianti di depurazione e che la disposizione in esame fa riferimento ad un generico *"miglioramento"*, all'interno del quale potrebbe rientrare una vastissima serie di azioni?

La pronuncia impugnata tace al riguardo, omettendo di motivare proprio il punto dirimente dell'intera vicenda.

Per questi motivi

Voglia l'Ecc.mo Consiglio adito previamente sospendere, indi annullare e riformare la sentenza impugnata.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Il valore della presente causa è indeterminato; pertanto, si versa un contributo unificato pari a € 500,00.

Catania, 18 novembre 2010

Avv. Nicolò D'Alessandro



PROCURA SPECIALE EX ART. 83 CPC.

Il sottoscritto dott. Giacomo Scalzo nato a Caltagirone (Ct) P° 08/02/1931 nella qualità di legale rappresentante dei Servizi Idrici Etnei SpA con sede in via Ruggero di Lauria n° 83 Catania, Partita I.V.A. 04201250877 informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio cui la presente è attergata, l'avv. Nicolò D'Alessandro, del Foro di Catania. Ad essi conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, in particolare il potere di proporre ricorso incidentale e motivi aggiunti, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzionali, nominare sostituti, transigere e conciliare, rinunciare agli atti, nominare domiciliatari dando, sin da ora, per rato e valido l'operato.

Eleggo domicilio presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa via Filippo Cordova 76 Palermo, e lo autorizzo al trattamento dei miei dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

Catania, 15/4/2010

Il Presidente di S.I.E. S.p.A.
Dott. Giacomo Scalzo

È autentica

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza come in atti io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'U.U.N. della Corte d'Appello di Catania ho notificato il suesteso ricorso a:

- **COMUNE DI CALATABIANO**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. prof. Agatino Cariola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via G. Carnazza n. 51, ivi consegnandone copia conforme a mani di

~~UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO~~
~~UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO~~
Stefano Ricciardi

26/11/2010

118
UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CATANIA

- **AUTORITÀ D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Harald Bonura, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 70, ivi consegnandone copia conforme a mani di


- **ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è *ex lege* domiciliato, ivi spedendone copia conforme a mezzo posta

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal 16/12/10 al 31/12/10, con il n. 1650 del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal..... al....., e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami. li..... IL SEGRETARIO COMUNALE



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma ~~1~~ 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 15/12/10

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia conforme all'originale
per uso amministrativo
Calatabiano, li 17 DIC 2010
IL SEGRETARIO

